



Decreto Dirigenziale n. 234 del 10/10/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord.to del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 2 - UOD. Prevenzione e sanità pubblica veterinaria

Oggetto dell'Atto:

ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI "VETERINARI AZIENDALI" DELLE AZIENDE ZOOTECHNICHE.

IL DIRIGENTE

Premesso

- a. che il regolamento (CE) n. 852 del 29 aprile 2004, concernente norme in materia di igiene dei prodotti alimentari, prevede per gli Operatori del Settore Alimentare (OSA) che allevano animali destinati alla produzione primaria di alimenti di origine animale la tenuta delle registrazioni riguardanti in particolare:
 - la natura e l'origine degli alimenti somministrati agli animali;
 - i prodotti medicinali veterinari o le altre cure somministrate agli animali, con le relative date e i periodi di sospensione;
 - l'insorgenza di malattie che possono incidere sulla sicurezza dei prodotti di origine animale;
 - i risultati di tutte le analisi effettuate su campioni prelevati da animali o su altri campioni prelevati a scopi diagnostici, che abbiano rilevanza per la salute umana;
 - tutte le segnalazioni pertinenti sui controlli effettuati su animali o prodotti di origine animale;
- b. che il regolamento (CE) n. 853 del 29 aprile 2004, concernente norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, prevede, tra l'altro, l'obbligo per l'OSA di trasmissione alle strutture di macellazione delle informazioni sulla catena alimentare (ICA) relative agli animali che devono essere macellati;
- c. che il decreto legislativo n. 196 del 22 maggio 1999, recante attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, prevede, nell'ambito del sistema di sorveglianza epidemiologica, la figura del Veterinario riconosciuto dall'Autorità Competente;
- d. che il decreto legislativo n. 117 del 27 maggio 2005, recante attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, all'articolo 3 prevede che gli Operatori del settore alimentare (OSA) e gli Allevatori possano avvalersi dell'assistenza tecnica di un Veterinario aziendale per lo svolgimento degli obblighi a loro carico;
- e. che il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, nello stabilire norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali trasmissibili agli animali o all'uomo ha definito quale "biosicurezza" *l'insieme delle misure gestionali e fisiche volte a ridurre il rischio di introduzione, sviluppo e diffusione delle malattie a, da o in una popolazione animale;*

Considerato

- a. che gli allevatori sono responsabili:
 - della sanità degli animali detenuti;
 - dell'uso prudente e responsabile dei medicinali veterinari, fatto salvo il ruolo e la responsabilità dei veterinari prescrittori;
 - della riduzione del rischio di diffusione delle malattie;
 - delle buone prassi di allevamento;
 - dell'adozione delle misure di biosicurezza;
 - della sicurezza degli alimenti prodotti;
- b. che non sono state ancora individuate a livello nazionale norme precise in merito ai requisiti ed alle competenze del Medico Veterinario aziendale delle aziende zootecniche;

- c. che tale figura a supporto dell'allevatore nell'assolvere gli adempimenti e soddisfare i requisiti cogenti in materia di produzione primaria, rappresenta un interlocutore professionalmente qualificato per il servizio sanitario pubblico ed un valore aggiunto in termini di sicurezza alimentare;
- d. che l'individuazione del Medico Veterinario aziendale rappresenta per la classificazione del rischio dell'azienda zootecnica a cura del competente servizio veterinario dell'ASL un elemento favorevole in virtù della consulenza professionale costante e qualificata;

Ritenuto, opportuno

- a. istituire presso le AASSLL della Regione Campania l'albo dei "Veterinari aziendali" individuati dalle aziende zootecniche, su base volontaria, per l'attuazione di sinergie efficaci con il Servizio Sanitario Regionale in materia di controllo delle malattie infettive, di benessere animale, di anagrafe animale, di farmacovigilanza veterinaria e sicurezza alimentare;
- b. stabilire i criteri e le procedure per l'istituzione dell'albo dei "Veterinari aziendali";
- c. individuare i requisiti necessari per l'iscrizione all'albo, i compiti e le responsabilità da attribuire al "Veterinario aziendale" nonché i rapporti con i competenti Servizi delle AA.SS.LL.;
- d. dare mandato alle AASSLL di procedere alla nuova categorizzazione sulla base del rischio delle aziende zootecniche che hanno individuato il "Veterinario aziendale", calcolando un fattore correttivo favorevole del punteggio della check list per la "sorveglianza";

Visti

- a. Regolamento P.V.
- b. Reg CE 178
- c. Reg. CE 882
- d. Reg, CE 853
- e. Reg, CE 854
- f. DGRC PRI 2016/2018
- g. l'art. 114 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni e Province autonome tutte le funzioni e i compiti amministrati in tema di sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;
- h. il D.P.C.M. 26 maggio 2000 ad oggetto "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del D.L.vo 112/98";
- i. la D.G.R.C. n. 612 del 29.10.2011 di approvazione del Regolamento n. 12: "Ordinamento amministrativo della G.R.C.", pubblicato sul BURC n. 77 del 16.12.2011;
- j. il vigente Regolamento n. 12/2011 e ss.mm.ii.;
- k. la D.G.R.C. n. 488 del 31.10.2013;
- l. il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succ. modifiche;
- m. Il DPGR n. 279 del 13.11.2013 di conferimento incarico al Dirigente della U.O.D. 2 prevenzione e Sanità pubblica Veterinaria;
- n. la nota prot. n. 0126952 del 21.2.2014 Dipartimento 54 – Direzione Generale n.10;
- o. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 318 del 21.5.2015;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria e dalla espressa dichiarazione di regolarità resa dal funzionario responsabile della posizione organizzativa

Decreta

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di istituire presso le AASSLL della Regione Campania l'albo dei "Veterinari aziendali" individuati dalle aziende zootecniche su base volontaria, per l'attuazione di sinergie efficaci con il Servizio Sanitario Regionale (SSR) in materia di controllo delle malattie infettive, di benessere animale, di anagrafe animale, di farmacosorveglianza veterinaria e della sicurezza alimentare;
2. di approvare l'allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, concernente i criteri e le procedure per l'istituzione dell'albo dei "Veterinari aziendali", i requisiti necessari per l'iscrizione all'albo, i compiti e le responsabilità da attribuire al "Veterinario aziendale", nonché i rapporti con i competenti Servizi delle AASSLL;
3. di dare mandato alle AASSLL di procedere alla nuova categorizzazione sulla base del rischio delle aziende zootecniche che hanno individuato il "Veterinario aziendale", calcolando un fattore correttivo favorevole del punteggio nella check list per i controlli con la tecnica della "sorveglianza";
4. di inviare il presente decreto alle AASSLL per l'attuazione ed al Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione.

Il Responsabile della UOD
Dr. Paolo Sarnelli